



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2025-2026**  
**Comunicato Ufficiale N.18**  
**del 22 Settembre 2025**  
**SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

ALLEGATI



## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E MARINO ANDREA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 22.9.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

### **DEFERIMENTO:**

- DEL SIG. RAFFAELE PAGANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94 TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F. PER NON AVERE LO STESSO CORRISPONTO ALL'ALLENATORE SIG. DONATO DI CAMILLO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. - A.I.A.C. CON LODO PROT. 2425.65 DEL 18.2.2025, COMUNICATO ALLA SOCIETÀ ATHLETIC LANCIANO A MEZZO PEC DEL 21.2.2025;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. RAFFAELE PAGANO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 14.8.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.9.2025, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All'udienza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione al Presidente Pagano e un punto di penalizzazione e ammenda di € 600,00 nei confronti della società, mentre la Athletic Lanciano faceva pervenire rituale memoria con la quale chiedeva, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'azione disciplinare avendo la società già subito una sanzione per lo stesso fatto; in via graduata, l'applicazione della sanzione minima stante il vincolo della continuazione rispetto alla condotta contestata; in via ulteriormente graduata, l'applicazione della circostanza attenuante relativa al semplice ritardo nell'esecuzione del lodo rispetto alla persistenza dell'inadempimento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non può ritenersi, come fa la difesa della società deferita, che, nella fattispecie, si tratti di una duplicazione del giudizio già concluso dinanzi a questo Tribunale, in quanto non si tratta della stessa violazione (inadempimento da parte della società in ordine all'esecuzione del lodo), ma di una nuova violazione a cui ha dato origine l'inadempimento della società avendo pagato solo una parte di quanto dovuto.



Appare comunque evidente, *per tabulas*, la responsabilità del Presidente deferito e quella della società ai sensi dell'art. 6 C.G.S.; inoltre, a parere di questo Tribunale non può ritenersi applicabile l'attenuante invocata dalla società in conseguenza del comportamento della stessa che non ha adempiuto a quanto previsto nel lodo.

Ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, ritiene il Tribunale che sia congrua la sanzione l'inibizione del Pagano per mesi sei e l'ammenda con penalizzazione di un punto in classifica per quanto riguarda la società.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità del sig. Raffaele Pagano, all'epoca Direttore Sportivo dotato di poteri di rappresentanza della società, nonché della stessa società A.S.D. Athletic Lanciano, applica al primo la sanzione dell'inibizione di mesi sei ed alla seconda l'ammenda di € 600,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

#### **DEFERIMENTO:**

**- DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN GIACOMO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL CALCIATORE SIG. POMPONIO PANFILO, COSÌ COME RIPORTATI NEL CAPO DI INCOLPAZIONE CONTENUTO NELLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI NOTIFICATA:**

***"SIG. POMPONIO PANFILO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD REAL SAN GIACOMO: - VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO INOLTRO IN DATA 3.10.2024 ALL'ACCOUNT INSTAGRAM DELL'ARBITRO DELLA GARA UNIONE SPORTIVA GISSI – REAL SAN GIACOMO DEL 29.9.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, IN OCCASIONE DELLA QUALE È STATO ESPULSO PER PROTESTE E PER AVER PROFERITO ESPRESSIONI OFFENSIVE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA, UN MESSAGGIO DEL SEGUENTE TESTUALE TENORE: "COSA CAZZO HAI SCRITTO AL REFERTO? MI HA DATO 2 GIORNATE. IO TI APPENDO PER LE PALLE. SEI RITARDATO DAVVERO".***

Con nota dell'10.7.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale la società sopra specificata, per rispondere della contestazione ad essa ascritta.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., veniva contestata alla A.S.D. Real San Giacomo la detta violazione e veniva ad essa reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.9.2025, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie, nella specie non pervenute.

All'udienza, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità della società, chiedendo l'applicazione nei confronti della medesima della sanzione di € 800,00 di ammenda (pena base e aumento di 1/3). Il difensore della società chiedeva l'applicazione del minimo dell'ammenda specificando che il mancato pagamento era stato frutto di mera dimenticanza.



**C.U. N. 18 del 22.9.2025**

Osserva il Tribunale che la responsabilità è stata pacificamente ammessa dalla società, tanto da avere invocato l'applicazione del minimo della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, infligge A.S.D. Real San Giacomo € 800,00 di ammenda alla società, comprensiva dell'aumento di 1/3 previsto dal C.G.S.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Massimiliano Di Scipio  
Avv. Marino Andrea

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara

**Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 22/9/2025.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

